

COMUNE DI ASUNI

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO ELETTORALE

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020

D.L. 3.01.06, N. 1 CONVERTITO CON L. 27.01.06, N.22, ART. 1 E L. 7 MAGGIO 2009, N.46: VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE.

IL SINDACO

RENDE NOTO

In conformità del D.L. 3 Gennaio 2006, n. 1 convertito con L. 27 Gennaio 2006, n.22, art. 1 e SS.MM.: che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, risulti impossibile e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire, al Sindaco del comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione ossia **fra mercoledì 13 febbraio e lunedì 9 marzo 2019**, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.

Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall' A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all'elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi almeno di 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

I moduli di domanda si trovano a disposizione presso l'Ufficio elettorale del Comune e nel sito web istituzionale di questo comune.

Asuni lì 20/02/2020

IL SINDACO
Dr.Ing. Gionata Petza

D.L. 3.01.06, N. 1 Convertito CON L. 27.01.06, N.22, Art. 1 E L. 7 Maggio 2009, N.46:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione. 1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore. 3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti: a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. 3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi. 4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»